



Roma, **19 APR. 2004**

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI

7629

975 DAGL 1/050434/10-3-f

FAX

A TUTTI I CAPI
UFFICIO LEGISLATIVO

LORO SEDI

Al Ragioniere Generale dello Stato

R O M A

OGGETTO: Schema di decreto-legge recante misure urgenti in
materia di funzionamento della Pubblica
Amministrazione.
(PRESIDENZA - FUNZIONE PUBBLICA)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10
novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in
oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri, previo esame del
Preconsiglio.

d'ordine del
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

[Redacted signature area]

Relazione illustrativa

Il presente schema reca misure urgenti atte a migliorare il funzionamento della pubblica amministrazione. Esso si compone di 11 articoli.

L'articolo 1 aumenta il contingente di personale che può essere assunto a tempo determinato dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di alta cultura all'estero. L'incremento di tale contingente presenta il carattere dell'urgenza in quanto le ambasciate e gli uffici consolari sono divenute titolari di nuove competenze in ordine, tra l'altro, all'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero e in materia di immigrazione. Le leggi che hanno conferito tali nuovi compiti sono, rispettivamente, la legge n.459/2001 e la n.189/2002. A ciò vanno aggiunte le numerose ulteriori attività svolte dagli uffici in esame negli ultimi tempi, in ragione del manifestarsi di fenomeni di carattere socio-economico che hanno coinvolto Paesi in cui gli italiani sono molto numerosi. Ne costituisce un esempio l'attività che in alcuni Stati, come l'Argentina, è stata ed è tuttora necessaria per il riconoscimento della cittadinanza italiana ed il rilascio nonché il rinnovo di passaporti. Per far fronte a tali nuovi compiti, si è provveduto, previa autorizzazioni ad hoc, a stipulare o prorogare contratti di lavoro per il reperimento di risorse umane ulteriori rispetto al contingente previsto dal dPR n.18/1967, il quale è appunto novellato con il comma 1 del presente articolo. La modifica si presenta necessaria ed urgente, in quanto tali contratti scadranno nel periodo giugno 2004-marzo 2005, con evidente pregiudizio per l'organizzazione e l'efficienza degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri.

L'articolo 2, comma 1 dispone la proroga di contratti di lavoro stipulati tra INPS, INPDAP e INAIL ed ex lavoratori socialmente utili in virtù di quanto previsto dalla Convenzione 23 novembre 2000 siglata tra il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale e gli enti suddetti. I contratti in esame scadono il 30 giugno 2004 e con la proroga si intende preservare la professionalità e l'esperienza ormai acquisita da parte dei lavoratori assunti.

Il comma 2 fa fronte ad una situazione davvero peculiare che riguarda alcuni soggetti i quali, pur avendo superato con esito positivo una selezione pubblica espletata a seguito di bando di offerta di formazione e lavoro per l'assunzione di giovani disoccupati, avevano oltrepassato, al momento della stipula del contratto, l'età prescritta dalla normativa (art.16, comma 1, d.l. n.299/1994, convertito nella legge n.451/1994). Tali soggetti sono stati quindi assunti a tempo determinato ai sensi dell'art.16 del CCNL del comparto enti pubblici non economici, e il relativo contratto, già prorogato fino all'8 aprile 2004 è ormai scaduto, essendo stato raggiunto il limite massimo previsto dall'art. 4 del d. lgs. n.368/2001. Si dispone quindi il differimento del termine di scadenza dei suddetti contratti, fissato al 31 dicembre 2004, al fine di evitare la perdita delle esperienze professionali maturate a tutt'oggi da tale personale.

Le interventi normativi, per le ragioni suesposte, presentano carattere assolutamente indifferibile. Il comma 3 precisa che gli oneri connessi alle precedenti disposizioni non gravano sul bilancio dello Stato.

L'articolo 3, comma 1, novella l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n.39 del 1993, prevedendo un contingente di 190 unità di personale in capo al CNIPA. Nell'ambito di tale contingente, il CNIPA può far ricorso anche a personale di altre amministrazioni nonché a personale (nel limite massimo di 150 unità e con riferimento alle professionalità tecniche del settore informatica e delle telecomunicazioni) da assumere con contratto a tempo determinato, per la durata massima di quattro anni rinnovabili una sola volta. E' inoltre confermata la possibilità per il CNIPA di avvalersi di consulenti.

Il comma 2 detta una disciplina transitoria per il personale già in servizio presso il CNIPA in virtù di contratti a tempo determinato, prevedendo la possibilità di stipulare nuovi contratti ai sensi del suddetto articolo 6 del d. lgs. n.39/1993. La norma in commento appare assolutamente urgente

essendo tesa ad evitare che l'attività del Centro sia pregiudicata dalla prossima scadenza dei contratti in essere. Difatti, in ragione di quanto sancito dagli articoli 4 e 5 del d. lgs. n.368/2001 e dagli articoli 35 e 36 del d. lgs. n.165/2001, molti contratti non sono ulteriormente prorogabili o rinnovabili. La norma disciplina inoltre gli aspetti correlati al trattamento economico di tale personale. La norma demanda infine al regolamento di organizzazione del CNIPA la disciplina del trattamento del personale assunto a tempo indeterminato ed in servizio presso il CNIPA e disciplina in via transitoria, il trattamento del personale di altre amministrazioni che presta servizio presso il CNIPA.

L'articolo 4 ~~reca misure provvisorie atte a garantire il miglior funzionamento dell'Associazione italiana della Croce rossa~~, in attesa della sua riclassificazione ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n.70, facendo salvi gli atti organizzativi del Commissario straordinario dell'Associazione.

L'articolo 5 è volto anzitutto ad eliminare il limite del 10% della dotazione organica dei dirigenti per l'attribuzione degli incarichi di Segretario generale e di Capo dipartimento, di cui all'articolo 19, comma 3, del d. lgs. n.165/2001, ai soggetti estranei alla pubblica amministrazione (comma 1). Tale limite non sembra infatti giustificato atteso il carattere eminentemente fiduciario dei predetti incarichi e pone numerosi ostacoli al corretto svolgimento dell'attività di indirizzo politico di competenza dei Ministri. Il comma 2 riduce da cinque a tre anni il periodo di tempo previsto dall'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per il passaggio dei dirigenti dalla seconda alla prima fascia. Il successivo comma 6 precisa comunque che la riduzione da cinque a tre anni del periodo di cui sopra si applica solamente agli incarichi già conferiti al momento dell'entrata in vigore del decreto e a quelli che saranno conferiti successivamente. Tale disposizione tende ad accelerare la copertura delle numerose vacanze di organico attualmente esistenti nella prima fascia del ruolo dei dirigenti assicurando comunque il rispetto delle attuali dotazioni organiche affinché non ne derivino ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Inoltre, il medesimo comma 2, nel novellare il comma 1 dell'articolo 23 del d. lgs. n.165/2001, dispone che ai fini del calcolo del predetto periodo si tenga conto, per un periodo non superiore ad un anno, che dei periodi di svolgimento di incarichi dirigenziali per i quali è previsto, in ragione dell'alta professionalità necessaria allo svolgimento delle relative funzioni, un trattamento economico commisurato a quello dei dirigenti titolari di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale. Il comma 3 intende consentire alla Scuola Superiore della pubblica amministrazione di utilizzare le risorse stanziare per l'attuazione dell'articolo 28, del d. lgs. n.165/2001, e quindi, per il corso-concorso di accesso alla dirigenza, anche come copertura finanziaria di altre attività della Scuola. Ciò in quanto per l'anno in corso non sono previsti corsi-concorsi del tipo di quelli figurati dal decreto in esame. L'urgenza deriva dalla necessità di rendere disponibili le risorse in questione.

Il comma 4 chiarisce che le norme contenute nell'articolo 34-bis del d.lgs. n.165 del 2001 non si applicano quando il reclutamento riguarda figure dirigenziali. La menzionata disposizione disciplina una speciale procedura di mobilità (con assegnazione di dipendenti da parte del dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze) riferita al personale collocato in disponibilità e preventiva all'indizione di nuovi concorsi. La modifica introdotta si rende indispensabile, in quanto l'applicazione dell'articolo 34-bis citato non è compatibile con i criteri di affidamento degli incarichi dirigenziali, di cui all'art.19 del medesimo decreto, che si basano sull'*intuitus personae*.

Il comma 5 esclude dall'area contrattuale autonoma prevista dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001, i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell'ENEA. La misura presenta carattere di urgenza data la necessità di procedere all'attuazione di quanto previsto dalla disposizione introdotta con la legge n.145/2002 in ordine alla istituzione in separata

sezione, unitamente alla dirigenza, di un'area contrattuale autonoma dei professionisti degli enti pubblici.

L'articolo 6 eleva la somma da versare all'erario per gli addebiti accertati dalla Corte dei conti, prevedendone altresì l'aggiornamento annuale con dPCM in relazione all'indice Istat. Viene inoltre apportata una modifica procedurale, in quanto il dPCM è adottato su proposta del Presidente della Corte dei conti (comma 1).

Il comma 2 estende agli avvocati o procuratori dello Stato il limite del risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie attualmente previsto dall'art. 8 comma 3 della legge n.117/88 in favore dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, con riferimento alle ipotesi dell'azione di responsabilità civile ed amministrativa. La disposizione tende pertanto ad equiparare il trattamento delle figure pubblicistiche coinvolte a vario titolo nell'attività giudiziaria per assicurare il più sereno svolgimento della delicata attività di consulenza e patrocinio delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 3 prevede la prosecuzione del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato in favore dell'Istituto poligrafico Zecca dello Stato, di recente trasformato in s.p.a. La disposizione, di contenuto analogo a quelle già vigenti per le società Anas e Coni servizi, punta ad assicurare la continuità dell'attività defensionale dell'ente predetto.

Con l'articolo 7 si estende alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e all'Unioncamere la disciplina prevista dalla legge finanziaria 2004 per le Regioni ed autonomie locali in ordine alle assunzioni a tempo determinato, alle convenzioni e alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. In particolare, si specifica che anche tali enti funzionali possono ricorrere alle suddette forme lavorative, senza incorrere nelle limitazioni disposte dall'articolo 3, comma 65 della legge finanziaria. La disposizione riveste carattere di urgenza in quanto, in presenza del blocco di assunzioni a tempo indeterminato sancito dalla stessa legge per l'anno in corso, consente a tali enti funzionali di poter comunque avvalersi di personale, purché nel rispetto degli indicatori di equilibrio determinati in virtù della legge finanziaria. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

L'articolo 8 disciplina la materia della disponibilità e della mobilità d'ufficio dei segretari comunali e provinciali.

Il comma 1 dell'articolo adegua la durata della disponibilità dei segretari alla durata del mandato del sindaco e del presidente della provincia, divenuta quinquennale in virtù della legge n.120 del 1999. Attualmente, l'articolo 101 del d.lgs. n.267 del 2000 stabilisce che la posizione di disponibilità dura quattro anni. Come noto, la disciplina dello stato giuridico dei segretari comunali e provinciali è stata innovata con la legge n.127 del 1997, tra l'altro, attribuendo ai sindaci ed ai presidenti delle province – entro quattro mesi dal proprio insediamento – il potere di nomina del segretario, che cessa automaticamente con la fine del mandato amministrativo del sindaco o del presidente della provincia. La legge n.267 del 2000, in cui la disciplina originaria è confluita, prevede attualmente che il segretario revocato, non confermato o comunque privo di incarico sia collocato in disponibilità, a carico dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, per la durata massima di quattro anni, in coerenza con la durata del mandato del sindaco e del presidente della provincia al momento dell'approvazione della riforma. La prorogazione di sei mesi, rispetto alla durata massima di cinque anni, è motivata dall'esigenza di prevedere un periodo aggiuntivo per consentire la presa di servizio nella sede.

Il comma 2 disciplina l'applicazione della riforma di cui al comma 1 ai segretari comunali e provinciali in disponibilità al momento dell'entrata in vigore del presente decreto e a quelli in mobilità d'ufficio.

Il comma 3 integra la disciplina dei segretari collocati in mobilità d'ufficio, per i quali sia decorso il quadriennio di disponibilità senza che sia stato loro conferito un incarico come titolare di sede. L'articolo 101 del d.lgs. n.267/2001 prevede attualmente che, decorso il quadriennio di disponibilità, il segretario è collocato in mobilità d'ufficio. Il decreto n.267, tuttavia, non disciplina quest'ultima fattispecie, ma presuppone una regolamentazione a monte, contenuta nel dpr n. 465 del 1997 e divenuta ~~inapplicabile in ragione del mutamento dei presupposti di diritto su cui la~~ procedura di mobilità si basava. Quindi, il successivo comma 5 abroga le disposizioni del dPR n.465/1997 in argomento. Con la novella dell'art.101, viene colmata la conseguente lacuna normativa.

Il medesimo comma 3, nel modificare l'articolo 101 del d. lgs. n.267/2000, assicura il pagamento della retribuzione anche ai segretari collocati in mobilità d'ufficio, per un periodo di ventiquattro mesi, con la corresponsione dell'80% della retribuzione a carico dell'Agenzia dei segretari comunali e provinciali e prevede la cessazione del rapporto di lavoro dopo ventiquattro mesi dal collocamento in mobilità d'ufficio. Questi elementi (durata massima della retribuzione, durata della mobilità d'ufficio, limite quantitativo alla retribuzione ed oneri a carico del datore di lavoro) sono desunti in via analogica dagli articoli 33 e 34 del d.lgs. n.165 del 2001, che recano la disciplina generale della disponibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

La novella chiarisce anche le modalità di inquadramento giuridico e retributivo al momento del trasferimento presso altre amministrazioni, assicurando il mantenimento del trattamento in possesso all'atto del collocamento in mobilità.

E' inoltre disposto che il segretario può essere utilizzato dalle pubbliche amministrazioni, che lo stesso partecipa a corsi di aggiornamento e che può essere destinatario di incarichi di titolarità di sede.

La disposizione chiarisce espressamente l'applicabilità anche ai segretari comunali provinciali della disciplina generale della mobilità recata dall'articolo 30 del d.lgs. n.165 del 2001, colmando una lacuna sulle procedure di mobilità volontaria per tale categoria. Prevede inoltre che la gestione delle procedure è attuata direttamente dall'Agenzia dei segretari comunali e provinciali, come datore di lavoro. Viene poi regolata anche la fase della mobilità d'ufficio, attualmente non disciplinata.

Il comma 4 disciplina l'applicazione del nuovo art.101, novellato dal presente decreto, ai segretari i quali sia già maturato il periodo di disponibilità.

L'articolo 9 sostituisce la disciplina della mobilità dettata dall'articolo 10, comma 4, della legge n.131 del 2003. Tale ultima disposizione norma l'assegnazione presso gli uffici territoriali di governo dei segretari comunali e provinciali che abbiano effettuato domanda di mobilità per il trasferimento in questi uffici entro la data di entrata in vigore della legge stessa, al fine di consentire ai prefetti lo svolgimento delle funzioni precipue. In base alla norma, l'assegnazione avrebbe dovuto essere disposta entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. Tale prescrizione non ha potuto trovare applicazione anche a causa della mancata organizzazione interna degli uffici territoriali di governo. L'attivazione di tale mobilità è opportuna, in quanto consente di assorbire i segretari in disponibilità o per i quali sia decorso il quadriennio di disponibilità. La nuova disposizione, oltre a permettere la riattivazione della procedura, realizza anche un intervento di semplificazione rispetto al procedimento originario, innanzi tutto, attraverso la concentrazione in un'unica Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali della gestione delle fasi di formazione della graduatoria e dell'assegnazione. Si evita, così, l'intervento di più autorità amministrative, la cui previsione nella disposizione legislativa non solo è di dubbia interpretazione ma è anche di difficile giustificazione. In secondo luogo, la disposizione individua il modo più corretto l'ambito dei destinatari del trasferimento, in quanto la legge n.131/2003 si

riferisce ad una procedura di formazione di graduatoria (art.18 del DPR n.465/1997, abrogato in parte dell'articolo 8, comma 5) sostanzialmente superata; difatti, essa venne prevista per la gestione della fase transitoria, oggi esaurita, di passaggio dal precedente al nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali; inoltre, è venuto meno il presupposto giuridico per l'applicazione della norma, rappresentato dall'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di comunicare i posti vacanti in organico al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previsto nel dPCM n.716/1994, abrogato dal d.lgs. n.80/1998. I destinatari della norma sono coloro che avevano già presentato la domanda di mobilità prima dell'entrata in vigore della legge n.131/2003.

~~Per consentire il soddisfacimento di eventuali ulteriori esigenze del Ministero dell'Interno in relazione alle funzioni delle prefetture-uffici territoriali del Governo, la disposizione consente il trasferimento di ulteriori unità, ove se ne dovessero realizzare i presupposti. Infine, la norma disciplina il passaggio delle risorse, per effetto del trasferimento dei segretari (comma 2).~~

L'articolo 10 reca la disciplina volta a rendere compatibile le procedure di mobilità d'ufficio e la disciplina speciale della mobilità dei segretari comunali e provinciali con l'attuale regolamentazione delle autorizzazioni e del limite alle assunzioni.

Le ragioni di urgenza su cui sono fondati gli articoli 8, 9 e 10 attengono alla lacuna normativa in ordine alla mobilità dei segretari comunali e provinciali, che non consente l'adeguata utilizzazione degli stessi, in particolare se collocati in mobilità d'ufficio. Consente inoltre un ottimale impiego delle risorse finanziarie destinate alle retribuzioni di personale attualmente sotto-utilizzato o difficilmente utilizzabile.

L'articolo 11 dispone l'entrata in vigore del decreto e la sua trasmissione in Parlamento per la conversione in legge.

Misure urgenti in materia di funzionamento della pubblica amministrazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di far fronte a situazioni che possono pregiudicare il buon funzionamento della pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

(Personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura)

1. All'articolo 152, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, e successive modificazioni, dopo le parole: <<un contingente complessivo pari a>> la parola <<2.277>> è sostituita dalla seguente: <<2.577>>.
2. L'aumento del contingente di impiegati a contratto di cui al comma 1 è di trecento unità complessive, di cui cento nel 2004, cento nel 2005 e cento nel 2006.
3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 4.499.800 euro per l'anno 2004, di 8.999.600 euro per l'anno 2005 e di 13.499.400 euro per l'anno 2006.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, determinato in euro 4.499.800 per l'anno 2004, in 8.999.600 euro per l'anno 2005 e in 13.499.400 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2

(Proroghe e differimento termini)

1. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi della Convenzione 23 novembre 2000 tra il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

E' differita al 31 dicembre 2004 la scadenza dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 16 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale degli enti pubblici non economici - quadriennio normativo 1994-1997 e biennio

economico 1994-1995 tra l'INPDAP e i soggetti che pur utilmente collocati in graduatorie di selezione pubblica per contratti di formazione e lavoro di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, avevano superato il limite dei trentadue anni di età al momento della sottoscrizione dei relativi contratti.

3. Gli oneri finanziari relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 2 sono a carico degli enti di cui ai medesimi commi, che vi provvedono senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 3

(Misure relative al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione)

1. L'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 è sostituito dal seguente:

<<1. Al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) è assegnato, per lo svolgimento dei propri compiti, un contingente non superiore a centonovanta unità di personale. Nell'ambito di tale contingente il CNIPA si avvale di personale dipendente da amministrazioni ed enti pubblici, da società od organismi a prevalente partecipazione pubblica, in posizione di comando, distacco o di fuori ruolo, in conformità ai rispettivi ordinamenti, nonché, limitatamente alle professionalità tecniche del settore dell'informatica e delle telecomunicazioni e per un massimo di centocinquanta unità, di personale assunto, tramite procedure selettive svolte nel rispetto degli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con contratti di lavoro a tempo determinato, della durata massima di quattro anni rinnovabili per una sola volta, disciplinati dalle norme di diritto privato. Il CNIPA può avvalersi di consulenti o di società di consulenza.>>.

2. In via transitoria il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per la durata complessiva prevista all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come modificato dal presente decreto, con il personale già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in forza di contratti a tempo determinato, alla scadenza degli stessi, purché la retribuzione complessiva pattuita non sia superiore a quella stabilita nei contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, pena la nullità dell'atto. Con il regolamento di organizzazione, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, e successive modificazioni, è disciplinato il trattamento del personale già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto in forza di contratti a tempo indeterminato disciplinati dalle norme di diritto privato computati a valere sul contingente di cui all'articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 39 del 1993, come modificato dal presente decreto, per il quale sarà previsto il mantenimento del trattamento economico in godimento con assegno *ad personam*, riassorbibile con gli eventuali emolumenti accessori e con i successivi aumenti comunque denominati e a qualunque titolo riconosciuti. In via transitoria, al personale collocato in posizione di comando o di fuori ruolo proveniente dalle amministrazioni di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 39 del 1993, come modificato dal presente decreto, in servizio al CNIPA alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad essere corrisposta l'indennità di funzione accessoria pari al cinquanta per cento della retribuzione in godimento presso l'amministrazione di provenienza. Detta indennità è sostitutiva degli eventuali compensi accessori corrisposti dalla amministrazione di appartenenza ed è erogata fino alla scadenza del comando e comunque per non oltre due anni dalla entrata in vigore del presente decreto. Scaduti tali termini al predetto personale già in servizio nonché a quello collocato in posizione di comando o di fuori ruolo in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto è corrisposta una indennità di funzione sostitutiva degli eventuali compensi accessori corrisposti dalle amministrazioni di appartenenza, da stabilirsi nel

regolamento di organizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, e successive modificazioni, che per il personale dirigente si conforma alle disposizioni dettate in materia dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

Art. 4

(Organizzazione provvisoria dell'Associazione italiana della Croce rossa)

1. In attesa della nuova classificazione dell'Associazione italiana della Croce rossa, ai sensi dell'articolo 20, comma secondo, lettere a), b) e c) della ~~legge 20 marzo 1975, n.70~~, l'organizzazione degli uffici dell'Associazione medesima resta provvisoriamente determinata secondo quanto previsto nelle ordinanze commissariali 3 marzo 2003, n. 430, 23 luglio 2003, n. 1541 e 8 settembre 2003, n. 1657. La dotazione organica dell'ente è determinata provvisoriamente dall'ordinanza commissariale 24 novembre 2003, n. 1996.

Art. 5

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e misure sugli incarichi dirigenziali)

1. All'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, anche oltre il limite percentuale ivi previsto>>.

2. L'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

<<1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo 19, comma 11, per un periodo pari almeno a tre anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. Ai fini del computo del predetto periodo si tiene conto anche dello svolgimento di incarichi dirigenziali per i quali è previsto un trattamento economico parametrato a quello dei dirigenti titolari degli uffici di cui all'articolo 19, comma 4, per un periodo non superiore ad un anno.>>.

3. All'articolo 28, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, al comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<L'eventuale economia conseguente all'utilizzazione del contributo di cui al presente comma, già facente parte della dotazione finanziaria ordinaria della Scuola Superiore della pubblica amministrazione, può essere utilizzata per tutte le esigenze di bilancio della stessa Scuola.>>.

4. All'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è aggiunto, infine, il seguente comma:

<<6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al reclutamento di figure dirigenziali.>>.

5. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, al terzo periodo sono soppresse le seguenti parole: <<i>i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell'ENEA,>>.

6. La disposizione di cui all'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come modificato dal presente decreto, si applica agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto o conferiti successivamente.

Art. 6.

(Disposizioni relative ai giudizi di responsabilità e al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato)

1. L'articolo 5, comma 8, del decreto legge 15 novembre 1993, n.453, convertito con modificazioni dalla legge 14 gennaio 1994, n.19, è sostituito dal seguente:

<<8. Il limite di somma di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n.1214, e all'articolo 49 del regio decreto 13 agosto 1933, n.1038, è elevato ad euro 5.164,56 ed è aggiornato annualmente in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente della Corte dei conti.>>.

2. Nei casi di giudizi di responsabilità civile o amministrativa, anche pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, promossi nei confronti degli avvocati o procuratori dello Stato, può essere pronunciata condanna nei limiti di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 13 aprile 1988, n. 117.

3. La s.p.a Istituto poligrafico e Zecca dello Stato continua ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi del titolo primo del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611, e successive modificazioni, e con applicazione dell'articolo 417-bis, commi primo e secondo, del codice di procedura civile.

Art. 7

(Disposizioni relative alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e all'Unioncamere)

1. All'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: <<nonché nei confronti>> sono inserite le seguenti: <<delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dell'Unioncamere, che rispettino le condizioni di equilibrio economico-finanziario di cui al comma 60, e nei confronti>>.

Art. 8

(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)

1. All'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, le parole: <<la durata massima di quattro anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<un periodo non superiore alla durata del mandato dei sindaci e dei presidenti della provincia stabilita dal vigente ordinamento, maggiorata di sei mesi>>.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai segretari comunali e provinciali in disponibilità al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Per i segretari comunali e provinciali in mobilità d'ufficio al momento dell'entrata in vigore del presente decreto il comma 1 si applica con riferimento al periodo di mobilità.

3. I commi 4 e 4-bis dell'articolo 101 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sono sostituiti dai seguenti:

<<4. Decorso il periodo di disponibilità senza che sia stato nominato ai sensi dell'articolo 99, il segretario è collocato d'ufficio in mobilità presso altre amministrazioni. Fino all'assunzione in servizio presso l'amministrazione di destinazione, il segretario ha diritto, per il periodo massimo di due anni, ad un'indennità pari all'ottanta per cento dello stipendio e dell'integrità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato. Gli oneri relativi al trattamento economico dei segretari collocati in mobilità d'ufficio sono a carico dell'Agenzia di cui all'articolo 102. All'atto dell'assunzione in servizio presso l'amministrazione di destinazione, al segretario spetta il trattamento giuridico ed economico in godimento al momento del collocamento d'ufficio in mobilità.

4-bis. Le amministrazioni pubbliche si avvalgono dei segretari in mobilità d'ufficio per incarichi di natura professionale, per attività di studio, consulenza, ricerca e collaborazione. Ai segretari utilizzati per i predetti incarichi è corrisposto il trattamento economico in godimento al momento del collocamento d'ufficio in mobilità. Al fine di utilizzare, anche per mezzo di apposita convenzione tra amministrazioni, i segretari collocati d'ufficio in mobilità, l'Agenzia di cui all'articolo 102 trasmette l'elenco nominativo degli stessi alle pubbliche amministrazioni. Durante il periodo di utilizzazione, la decorrenza del periodo di due anni rimane sospesa.

4-ter. Il segretario collocato d'ufficio in mobilità può essere nominato titolare di sede. Al pagamento degli oneri relativi al trattamento economico del segretario provvede, per il relativo periodo, l'amministrazione presso la quale ha assunto la titolarità.

4-quater. I segretari collocati d'ufficio in mobilità partecipano a corsi di aggiornamento e di riqualificazione organizzati dall'Agenzia di cui all'articolo 102 che, a tal fine, si avvale della Scuola superiore della pubblica amministrazione e della Scuola superiore della pubblica amministrazione locale. I predetti corsi sono organizzati d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

4-quinquies. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è risolto ventiquattro mesi dal collocamento d'ufficio in mobilità.

4-sexies. La mobilità dei segretari comunali e provinciali è disciplinata dalle disposizioni sul passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e l'attuazione delle procedure di mobilità è curata dall'Agenzia di cui all'articolo 102.

4-septies. Per la gestione della mobilità dei segretari comunali e provinciali in mobilità d'ufficio, l'Agenzia di cui all'articolo 102 verifica le possibilità di trasferimento, con priorità per l'ambito provinciale di residenza del dipendente, anche mediante accordi con le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo n.165 del 2001, presso le amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici non economici nazionali.

4-octies. Al termine della verifica di cui al comma 4-septies, in caso di esito negativo, l'Agenzia di cui all'articolo 102 accerta la disponibilità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali all'acquisizione del suddetto personale, con priorità per l'ambito provinciale di residenza del dipendente.

4-nonies. In caso di esito favorevole della verifica di cui ai commi 4-septies e 4-octies, l'Agenzia effettua l'assegnazione sul posto vacante.

4-decies. Le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 si applicano ai segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure

di mobilità per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale o provinciale viene collocato nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di appartenenza.>>.

4. In via transitoria, per i segretari per i quali, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, sia già decorso il quadriennio di disponibilità, il termine di ventiquattro mesi di cui al comma 4-quinquies dell'articolo 101 del decreto legislativo n. 267 del 2000, aggiunto dal presente decreto, decorre dall'entrata in vigore dello stesso, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi da 1 a 10 e da 12 a 14 dell'articolo 18 sono abrogati;
- b) il comma 11 dell'articolo 19 è abrogato.

Art. 9

(Misure relative alle prefetture - uffici territoriali del Governo)

1. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è sostituito dai seguenti:

<<4. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo da parte delle prefetture-uffici territoriali del Governo, i segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità o per i quali sia decorso il quadriennio di disponibilità, che hanno presentato domanda di mobilità per tali uffici entro la data di entrata in vigore della presente legge e per i quali, alla medesima data, l'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali abbia accolto la domanda di mobilità, sono assegnati per il trasferimento agli stessi uffici.

4-bis. L'assegnazione di cui al comma 4 è disposta dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, di concerto con il Ministero dell'interno, entro novanta giorni dalla comunicazione delle sedi da parte del Ministero dell'interno e previa adozione di una graduatoria formata in base ai criteri dell'esperienza professionale, dei carichi di famiglia e dell'età anagrafica, valutati dall'Agenzia autonoma nel rispetto delle procedure di partecipazione sindacale. Restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dai relativi decreti di attuazione, in materia di accesso alla carriera prefettizia.

4-ter. Contestualmente al trasferimento del personale di cui ai commi 4 e 4-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze procede al corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie dal bilancio dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali al Ministero dell'interno. Le risorse finanziarie sono determinate con riguardo alla media dei trattamenti riferiti al numero ed alla posizione professionale dei dipendenti trasferiti.>>.

2. In caso di ulteriore fabbisogno per il perseguimento delle finalità indicate dall'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n.131, l'assegnazione di cui al medesimo articolo 10, commi 4 e 4-bis può essere successivamente disposta anche nei confronti degli altri segretari comunali e provinciali in disponibilità o per i quali il quadriennio di disponibilità sia decorso, che facciano domanda all'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai segretari di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 4-ter, della legge n.131 del 2003, aggiunto dal presente decreto.

Art. 10

(Accelerazione delle procedure)

1. Ai fini della disciplina sull'autorizzazione o limitazione alle assunzioni, i trasferimenti, ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo n. 267 del 2000, dei segretari comunali e provinciali in mobilità d'ufficio e quelli effettuati in base all'articolo 10, commi da 4 a 4-ter della legge n.131 del 2003 e all'articolo 9, comma 2, del presente decreto non sono soggetti alla procedura di autorizzazione alle assunzioni o ai contingentamenti previsti dalla normativa vigente, a meno che il vincolo alle assunzioni derivi dal mancato rispetto del patto di stabilità interno e salve le disposizioni sulle dotazioni organiche.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.